

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 6 luglio 2021, n. 19157

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23423/2015 proposto da:

████████ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ██████████ presso lo studio dell'avvocato ██████████ rappresentata difesa dall'avvocato ██████████;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della ██████████ S.P.A., ██████████ elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ██████████ ██████████;

- controricorrenti -

e contro

████████ S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 5693/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 08/06/2015 R.G.N. 24889/2014.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata l'8.6.2015, il Tribunale di Roma ha rigettato, per quanto rileva in questa sede, l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva intimato a (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione il pagamento di contributi omessi;

che avverso tale statuizione [REDACTED] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l'INPS ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione;

che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 100 e 113 c.p.c. e Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, in relazione agli articoli 615, 617 e 100 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto l'irrilevanza delle censure concernenti il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, tra la data dell'accesso ispettivo e quella del verbale di chiusura delle operazioni;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, in relazione all'articolo 617 c.p.c., nonché della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7 (conv. con L. n. 106 del 2011), Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30 (conv. con L. n. 122 del 2010), e Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articolo 13, per avere il Tribunale ritenuto che le censure concernenti il procedimento di accertamento dell'omissione contributiva non potessero essere proposte nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7 (conv. con L. n. 106 del 2011), Decreto Legislativo n. 124 del 2004, articolo 13, L. n. 122 del 2010, articolo 30 e L. n. 15 del 2005, articolo 21-septies, nonché degli articoli 24 e 97 Cost. e articolo 41 CDFUE, per avere il Tribunale ritenuto che la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, fosse inapplicabile agli accertamenti condotti dagli enti previdenziali;

che, con riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'INPS per essere stata impugnata una sentenza di primo grado in fattispecie in cui è obbligatorio l'appello e senza preventivo accordo sul saltum, va preliminarmente ricordato che, in relazione alle opposizioni a cartella esattoriale per crediti di natura previdenziale, questa Corte ha da tempo chiarito che è possibile

esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, sia un'opposizione agli atti esecutivi inerente l'irregolarita' formale della cartella, regolata dagli articoli 617 e 618-bis c.p.c., in considerazione del rinvio alle forme ordinarie operato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999 cit., articolo 29, comma 2 (cosi', tra le tante, Cass. n. 15116 del 2015);

che il Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 30, comma 14 (conv. con L. n. 122 2010), ha previsto che "i riferimenti contenuti in norme vigenti al del ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione";

che, conseguentemente, deve ritenersi estesa all'avviso di addebito la possibilita' di una opposizione concernente sia il merito della pretesa oggetto di riscossione, sia l'irregolarita' formale dell'avviso, da intendersi rispettivamente regolate dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999 cit., articoli 24 e 29, ciascuna delle quali soggetta a propri termini per la proposizione e a propri rimedi impugnatori (cfr. Cass. n. 15116 del 2015, cit., e Cass. n. 6119 del 2004 e succ. conf.);

che, rivolgendosi l'odierna impugnazione nei confronti delle statuizioni del Tribunale circa la regolarita' del procedimento di formazione dell'avviso di addebito, correttamente e' stato proposto il ricorso per cassazione, essendo in parte qua la sentenza inappellabile ex articolo 618 c.p.c., u.c.;

che, nel merito, i motivi di censura possono essere trattati congiuntamente, in considerazione dell'intima connessione delle censure svolte;

che, anzitutto, non puo' dubitarsi dell'estensione della L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, anche al procedimento di accertamento relativo alle omissioni contributive, tanto espressamente risultando dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2, lettera d), (conv. con L. n. 106 del 2011), secondo il quale "le disposizioni di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria";

che, nondimeno, la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, secondo la quale il contribuente ha diritto di effettuare "osservazioni e richieste" entro sessanta giorni dal ricevimento del verbale di chiusura delle operazioni ispettive e l'amministrazione ha l'obbligo di non emettere "l'avviso di accertamento" prima del compimento del termine cit., salvi i casi di motivata urgenza, va logicamente riferita non gia' al verbale di accertamento redatto dagli enti previdenziali in esito all'accesso ispettivo, che non ha valore se non di mera diffida ad adempiere (cosi' Cass. n. 1646 del 1963 e innumerevoli succ. conf.), bensì all'avviso di addebito, quest'ultimo essendo propriamente l'atto contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle somme oggetto di recupero

coattivo ed essendo per cio' strutturalmente e funzionalmente accostabile all'avviso di accertamento in materia tributaria; che, nel caso di specie, risulta dalla stessa narrativa del ricorso per cassazione che, a fronte del verbale di primo accesso ispettivo del 22.1.2013 e del verbale unico di accertamento e notificazione del 3.4.2013, l'avviso di addebito e' stato notificato il 30.6.2014 (cfr. pag. 2 del ricorso per cassazione), dunque ben oltre il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7;

che, pertanto, corretta nei suesposti termini la sentenza impugnata, il ricorso va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimita' in favore di parte controricorrente, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che si liquidano in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.